

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ACCADEMIA NAZIONALE TEATRO E ARTE NEL SOCIALE “

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE È costituita quale associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 36 e seg. del Codice Civile l'Associazione Culturale “**ACCADEMIA NAZIONALE TEATRO E ARTE NEL SOCIALE**”

Articolo 2 - SEDE L'associazione ha sede legale in Via dei Prati Fiscali, 215- 0014- Roma

Articolo 3 - NATURA CARATTERE E SCOPI L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la promozione delle arti teatrali e artistiche come strumenti d'intervento sociale e di relazione d'aiuto, anche coniugato nelle forme di intervento e mediazione teatrale con caratteristiche e finalità terapeutiche.

In particolare ha come scopi:

- a) Promuovere la conoscenza delle arti teatrali e dei linguaggi afferenti, come mediatore nella relazione di sostegno, d'aiuto e di sviluppo personale e sociale.
 - b) Definizione e tutela della figura dell'operatore di Teatro nel Sociale e nelle Comunità , sia esso professionista o volontario, ove per Operatore di Teatro nel Sociale e nelle Comunità si intenda colui che dopo adeguato percorso personale di preparazione in contesti e strutture idonee e/o sufficiente esperienza diretta sul campo abbia conseguito una riconosciuta competenza, capacità ed esperienza nell'ambito dell'intervento sociale e della relazione d'aiuto a mediazione teatrale e/o artistica.
 - c) Selezione, affiliazione e tutela di operatori di teatro nel sociale e nelle Comunità, verificandone ed attestandone il livello di esperienza, formazione, professionalità, deontologia e competenza nonché l'aggiornamento permanente e, al fine di garantire la corretta informazione dell'utenza e la tutela della stessa e dei professionisti associati, creazione, pubblicazione e diffusione di un Registro Nazionale Operatori di Teatro Sociale e di Comunità.
- Realizzazione di corsi e laboratori teatrali/artistici organizzati anche per e/o con soggetti

svantaggiati o per l'integrazione sociale.

d) Selezione, affiliazione e tutela delle associazioni, fondazioni, O.N.G., cooperative, compagnie teatrali e, in generale, enti che adoperino il linguaggio teatrale e artistico per l'intervento nel disagio personale e sociale e nella relazione d'aiuto in modi e contesti che siano in linea con le finalità e gli scopi della Accademia e in accordo con gli standard qualitativi definiti dalla Accademia stessa.

e) Definizione degli standard di formazione ed aggiornamento della figura professionale dell'operatore di teatro nel sociale e nelle comunità in Italia e all'estero.

f) Definizione e tutela dell'identità dell'operatore di Teatro nel Sociale e nelle Comunità come realtà emergente dalla storia dell'arte, del teatro e delle discipline antropologiche, sociali ed umanistiche, originata dall'esperienza di artisti, registi, attori, educatori, figure mediche, sanitarie e nell'ambito psicologico e terapeutico, insegnanti di scuole e docenti di teatro che scelgono di utilizzare questo linguaggio nella relazione di sostegno, aiuto e sviluppo personale e sociale.

In ragione di ciò, l'Accademia si pone come finalità quella di definire e tutelare l'identità del teatro nel sociale e nelle comunità come realtà in dialogo, anche con le realtà di intervento a mediazione teatrale originate da percorsi di intervento con caratteristiche e finalità terapeutiche, didattiche, ricreative, formative e di integrazione.

g) Promozione in Italia e all'estero di occasioni di confronto, scambio, conoscenza e arricchimento reciproco fra tutti i soci e le realtà aderenti, nonché con tutte le altre realtà di intervento nel disagio sociale e personale, con particolare attenzione alle realtà che utilizzano la mediazione artistica (arti-terapie, teatro terapie, art counseling, psicoterapie a mediazione artistica, ecc.), nel rispetto delle reciproche identità e differenze di filosofia, approccio, modelli di riferimento, metodologia e obiettivi.

h) Tutela e sostegno del teatro sociale e di comunità come realtà artistica, traente valore dalla ricchezza della diversità di esperienze, linguaggi, approcci, metodi, campi e modi di ricerca, non definibile e vincolabile a priori all'interno di un modello univoco; valorizzazione della multiformità delle declinazioni del teatro sociale in quanto espressione della ricerca concreta, originale ed innovativa di artisti in uno specifico territorio, realtà sociale, comunità, contesto, gruppo o relazione.

i) Promozione del dialogo con le istituzioni al fine di riconoscere, valorizzare, regolamentare, sostenere e diffondere la professione di Operatore di Teatro Sociale e di

Comunità, in Italia e all'Estero.

j) Realizzazione di attività ed iniziative rivolte al mondo giovanile finalizzate ad incoraggiare lo spirito di iniziativa in attività creative, culturali, artistiche e/o accrescere competenze anche di tipo professionale, del tempo libero, della vita associativa, di integrazione, aggregazione e di solidarietà

k) Promozione delle seguenti attività ed iniziative volte a valorizzare sotto il profilo tecnico e deontologico la professionalità dell'Operatore di Teatro Sociale e di comunità in Italia e all'estero:

- 1) stimolando ogni iniziativa di approfondimento tendente alla formazione e alla preparazione dei Soci;
- 2) regolamentando le prestazioni, la deontologia e la formazione professionali;
- 3) controllando l'osservanza da parte degli associati, della normativa posta, del codice deontologico e di tutti i doveri di correttezza per la tutela dell'utenza e la salvaguardia della dignità e del decoro professionale;
- 4) esperendo azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli associati ovvero tra singoli associati e terzi;
- 5) sanzionando i comportamenti professionalmente scorretti dei propri associati;
- 6) prestando servizi a terzi sul piano conoscitivo, formativo e informativo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- a. ricevere contributi da soggetti singoli, Enti pubblici, privati e/o sponsor sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;
- b. cooperare con altre Associazioni/organizzazioni aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori culturali, sociali ed artistici;
- c. promuovere, partecipare e/o organizzare stages, corsi, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;
- d. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione;
- e. accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- f. raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo

saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale.

L'associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipulazione di contratti di compra/vendita di mobili ed immobili, accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 4 – DURATA L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5 – SOCI Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nei tempi, nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

Sono soci: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - PATRIMONIO Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, dai rimborsi derivanti da convenzioni.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7 – RENDICONTO ANNUALE Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Il Consiglio Direttivo entro 90 gg dalla fine dell'esercizio, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro 120 gg dal termine dell'esercizio, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 8 – AVANZI DI GESTIONE Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 10 – CARICHE ELETTIVE Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci maggiorenni in regola con l'iscrizione. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età in regola con il pagamento delle quote associative è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci. È l'organo sovrano dell'Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti e obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata almeno una volta l'anno, in prima convocazione, entro il 120 giorni dalla fine dell'esercizio;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- nomina, a mezzo del voto, il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto ed eventualmente al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza. Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di una delega.

La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo lettera spedita al domicilio dei soci, via fax, e-mail o e-mail certificata almeno dieci giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo:

- si compone di un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea dei soci;
- dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;

- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
- redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale;
- formula eventualmente il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera in merito all'ammissione o alle dimissioni dei soci;
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'associazione;

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Il Segretario: ove nominato, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Art.13 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera. Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero

per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali annuali. Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa in vigore al momento dello scioglimento, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – RINVIO Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.